

**VERBALE RIUNIONE UPI-ACI- MEF
PROBLEMATICHE APPLICATIVE IN MATERIA DI IPT**

VIDEO-CONFERENZA DEL 25.07.2013

La riunione inizia alle ore 10.30 a.m.

Sono presenti:

presso la sede centrale ACI DSD:

dott.ssa Claudia Rotunno (dirigente MEF), dott. Luca Bonadonna (MEF) dott.ssa Francesca Zampa (dirigente ACI-UNC); dott. Giorgio Brandi (dirigente ACI USP); dott.ssa Mara Schiavone e dott. Federico Putaturo (funzionari ACI UNC); dott.ssa Luisa Gottardi (UPI);

presso l'ufficio provinciale ACI di Torino:

dott. Enrico Miniotti, Flavia Eandi (Provincia di Torino); dott. Russo (funzionario Ufficio PRA Torino);

presso l'Ufficio Provinciale ACI di Piacenza: dott.ssa Giuseppina Podestà (funzionario ACI);

presso l'Ufficio Provinciale ACI di Pesaro: dott. Adriano Musto (funzionario ACI).

Scopo dell'incontro è quello di riprendere un proficuo confronto tra le parti necessario per gestire al meglio i rapporti e l'applicazione delle disposizioni in materia di IPT, approfondendo specifiche tematiche tecniche e promuovendo ogni iniziativa, nuova o sospesa, finalizzata ad assicurare un'applicazione dell'imposta coerente e tendenzialmente omogenea sul territorio.

Nel corso della video conferenza sono stati esaminati i seguenti argomenti:

1) CIRCOLARE ACI DI PROSSIMA EMANAZIONE SU SANZIONI E INTERESSI RECUPERI IPT.....	2
2) DESTINAZIONE D'USO DEI VEICOLI PER SOGGETTI DISABILI	
3) VERBALI DI MEDIAZIONE	3
4) RETTIFICHE DATI INTESTATARIO PERSONA FISICA	4
5) LIMITE 30 EURO PER L'ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE.....	4
6) ATTI A TUTELA DEL VENDITORE.....	5
7) TRICICLI PER TRASPORTO PERSONE	6
8) FUSIONI E SCISSIONI	7
9) VEICOLI STORICI.....	7
10) AGEVOLAZIONI E/O ESENZIONI: MOMENTO IN CUI SI DEVONO APPLICARE	7
11) AGEVOLAZIONI E/O ESENZIONI: APPLICAZIONE O MENO IN CASO IN CUI IL LOCATARIO È ONLUS, DISABILE ECC.....	8

Dall'analisi degli argomenti trattati è emerso quanto segue:

1) CIRCOLARE ACI DI PROSSIMA EMANAZIONE SU SANZIONI E INTERESSI RECUPERI IPT

I partecipanti dichiarano di aver preso visione della circolare e concordano unanimemente sul contenuto:

Corretta applicazione della sanzione del 30% prevista dall'art. 13 del D.lgs. 471/97 e degli interessi legali.

Qualora, si accerti l'omesso versamento dell'IPT, gli Uffici Provinciali PRA devono attivarsi per il recupero del dovuto attraverso l'invio del preavviso di accertamento secondo le modalità pattuite nella convenzione con la Provincia.

In via generale la sanzione del 30% e gli interessi vanno sempre applicati qualora il pagamento avvenga oltre la scadenza dei termini prescritti. In tal caso gli interessi, anche se non sono stati richiesti alla data di invio del preavviso, vanno sempre rivalutati al momento dell'effettivo versamento dell'imposta dovuta.

In sede di avvio della procedura di recupero dell'IPT occorre distinguere a seconda che essa avvenga prima della scadenza dei termini per il pagamento dell'imposta prescritti per legge (ad esempio, 60gg. dalla data di perfezionamento della vendita), oppure in un momento successivo.

Se l'avvio delle suddette procedure di recupero fiscale si realizza **entro i termini per il pagamento dell'imposta prescritti per legge**, nel preavviso di accertamento si dovranno richiedere esclusivamente gli importi dell'imposta dovuta e non versata, senza applicazione di sanzione e interessi.

L'applicazione della sanzione e degli interessi dipenderà, infatti, dalla data di effettiva regolarizzazione del pagamento richiesto con il preavviso.

Nessuna sanzione e interessi saranno applicati se la regolarizzazione viene effettuata prima della scadenza del termine previsto per il versamento dell' IPT. Viceversa, se la regolarizzazione avviene oltre tale termine utile saranno applicati la sanzione del 30% e calcolati gli interessi a partire dal giorno successivo alla scadenza dei termini prescritti fino al momento dell'effettivo versamento del dovuto.

Nel caso, invece, in cui l'avvio delle suddette procedure di recupero fiscale si realizzi **oltre i termini prescritti per legge per il pagamento dell'imposta dovuta** dovranno essere richiesti la sanzione del 30% e gli interessi legali (e/o quelli previsti dalla Provincia di competenza) calcolati a partire dal giorno successivo alla scadenza dei termini fino alla data di invio del preavviso.

Il ricalcolo degli interessi dipenderà dalla data di effettiva regolarizzazione del pagamento richiesto con il preavviso.

Trascorsi i 30gg concessi con il preavviso di accertamento, purché superati anche i termini prescritti per legge per il pagamento (ad esempio, 60 gg. dalla data dell'atto di vendita), e quindi esperita infruttuosamente l'attività di recupero, gli atti vengono trasmessi alla Provincia per il seguito di competenza, nei modi e nei tempi indicati nella circolare citata.

2) DESTINAZIONE D'USO DEI VEICOLI PER SOGGETTI DISABILI

In base alla inequivoca disposizione di settore (art. 8, L. 449/97) l'esenzione spetta sia quando l'auto è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli è fiscalmente a carico.

Per accogliere la richiesta dell'utente è quindi necessario dimostrare che ciò sia equipollente al vincolo di destinazione che si determina in applicazione del succitato art. 2645 ter. Ma il vincolo costituito ai sensi dell'art. 2645 ter c.c. si sostanzia in un mero vincolo di destinazione rimesso all'autonomia degli interessati, affinché si

raggiunga un determinato scopo meritevole di tutela per l'ordinamento; il vincolo, conseguenza dell'atto di destinazione, determina una limitazione nel godimento e nel potere di disposizione e null'altro.

Differente è l'**intestazione** di un bene mobile registrato: a parte le funzioni di pubblicità dichiarativa connesse al medesimo, esso crea un vincolo tra bene mobile registrato ed intestatario, cui sono correlati obblighi fiscali, tributari, legali, diritti patrimoniali attivi, passivi, oggettivi e soggettivi, ecc..

Con la costituzione del vincolo ex art. 2645 ter c.c. non si verifica il trasferimento di proprietà del veicolo in capo al disabile, condizione che, come sopra detto, è necessaria per ottenere l'esenzione IPT (a meno che il veicolo sia intestato a colui che ha il disabile fiscalmente a carico)

La destinazione patrimoniale costituisce *la causa del negozio*, che consente allo stesso di produrre gli effetti ulteriori stabiliti dall'art. 2645-ter, a seguito della trascrizione dell'atto nel pubblico registro, e precisamente: 1) l'opponibilità ai terzi del vincolo di destinazione; 2) la legittimazione di qualunque soggetto interessato, anche diverso dal conferente, ad agire per la realizzazione degli interessi a cui il vincolo è preordinato; 3) la limitazione di responsabilità dei beni vincolati e dei loro frutti, la cui funzione di garanzia patrimoniale è limitata ai debiti contratti per soddisfare lo scopo a cui la destinazione è preordinata.

Infine diversa è la posizione giuridica del beneficiario della destinazione, che, nonostante l'opponibilità ai terzi assicurata dalla trascrizione, ben difficilmente può essere inquadrata tra i diritti reali. Il dominio del titolare del diritto reale non dipende da obblighi di fare altrui. Invece il beneficiario della destinazione può ottenere il risultato economico, previsto dal costituente, solamente in via mediata tramite l'attività di amministrazione del soggetto che ha costituito il vincolo e che è chiamato a svolgere un'attività diretta a realizzare gli interessi meritevoli di tutela riferiti al soggetto beneficiario della destinazione.

Tutto ciò premesso e condiviso si ritiene che nel caso di atti di destinazione d'uso non sia possibile riconoscere le previste esenzioni fiscali.

3) VERBALI DI MEDIAZIONE

Esaminata la normativa di riferimento i partecipanti concordano unanimemente che la trascrizione dei suddetti verbali sia soggetta alla consueta trascrizione IPT.

NORMATIVA

D.lgs. 28/2010 - Art. 11 comma 3. *Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del mediatore, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta, può prevedere il pagamento di una*

somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.

Art. 17 comma 2: Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Comma 3: Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

4) RETTIFICHE DATI INTESTATARIO PERSONA FISICA

In presenza di richieste di formalità di rettifica di dati anagrafici da parte di soggetti che hanno variato il proprio nome, cognome, o il proprio sesso la formalità di rettifica viene assoggettata al pagamento dell'IPT in misura fissa se viene presentata la sentenza che ha decretato la variazione anagrafica, se invece viene allegata la dichiarazione sostitutiva attestante l'avvenuta variazione la formalità non viene assoggettata a IPT.

Tale modalità, mutuata dal vecchio regime IPT, non è coerente con il principio giuridico sancito dalla normativa IPT che assoggetta al pagamento della formalità non tanto il titolo ma bensì la formalità.

E' da evidenziare tra l'altro che a seguito delle modifiche al Codice della Strada (art. 247 bis del regolamento CdS – introdotto con DPR n. 198/2012 - che ha dato attuazione all'art. 94 comma 4 bis CdS) l'aggiornamento al PRA dei dati anagrafici, come quello relativo alle variazioni e trasformazioni societarie, non è più obbligatoria.

Si concorda unanimemente:

a) nell'applicare la stessa disciplina prevista per il cambio denominazione delle società, per cui non sarà più obbligatorio l'aggiornamento del CDP in caso di modifica del nominativo e/o del sesso della persona intestataria che potrà, in caso di vendita del veicolo, scrivere sull'atto il riferimento ai precedenti dati anagrafici (es. Mario Rossi già Maria Rossi) od allegare idonea documentazione;

b) in caso la persona fisica voglia comunque chiedere l'annotazione della rettifica dei propri dati anagrafici dovrà corrispondere in ogni caso (sia che presenti sentenza o che presenti dichiarazione sostitutiva) IPT fissa in quanto oggetto dell'imposta è la formalità e non l'atto presentato, analogamente a quanto oggi avviene per le rettifiche relative alle persone giuridiche.

5) LIMITE 30 EURO PER L'ACCERTAMENTO/RISCOSSIONE

Il MEF ha confermato che anche l'IPT rientra tra le imposte soggette al limite suddetto e che i pre-accertamenti si devono coordinare agli accertamenti.

ACI, di conseguenza, concorda nell'applicare il suddetto limite anche nella fase di pre-accertamento.

NORMATIVA

Decreto legge 02 marzo 2012 n. 16 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 26 aprile 2012, n. 44:

10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

6) ATTI A TUTELA DEL VENDITORE

Già dall'anno 2008 (modello di Regolamento UIP 08/11/2007) diverse Province hanno introdotto nel proprio Regolamento un comma per "In caso di omessa trascrizione al PRA da parte del soggetto acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. Il recupero dell'imposta, oltre le sanzioni e gli interessi, deve essere eseguito nei confronti dell'acquirente".

Il comma di cui sopra nasce dalla necessità di applicare l'IPT al soggetto passivo che è sempre l'acquirente e non può essere il venditore.

Diverse Province, invece continuano a richiedere l'imposta relativa alla formalità di trascrizione al venditore al momento della presentazione della stessa. **E' invece corretto, precisa il MEF, che tale versamento venga richiesto all'acquirente inadempiente.**

Quanto al concetto di inadempienza sono emerse altresì perplessità sulla sua esatta configurazione. Tecnicamente si perfeziona una inadempienza solo allo scadere dei termini prescritti per legge e non prima. Conseguentemente si potrebbe procedere a trascrivere un atto a tutela del venditore solo dopo la scadenza dei termini di presentazione della formalità (per esempio, dopo 60 gg. dalla data del titolo nel caso di un atto di vendita). Tale eventuale correttivo eliminerebbe altresì una distorsione che vede oggi gravare sull'acquirente l'onere di acquisire (a pagamento) il Certificato di Proprietà. Di contro, c'è la necessità di garantire a chiunque ne dimostri interesse la possibilità di presentare al PRA atti per la loro trascrizione.

Data la delicatezza della questione si conclude per la necessità di un ulteriore approfondimento.

NORMATIVA

D.M. 02-10-1992, n. 514 – Regolamento procedure PRA

Art. 11 - Tutela del venditore

1. Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.

7) TRICICLI PER TRASPORTO PERSONE

Premesso che l'IPT si applica ai tricicli mentre non si applica ai motocicli, si propone di fare riferimento a quanto riportato sulla Carta di Circolazione per verificare la tipologia del veicolo. La tariffa da applicare è la misura proporzionale.

Si propone, comunque, di interessare la competente Direzione della Motorizzazione per ricevere ogni utile elemento conoscitivo di dettaglio.

NORMATIVA:

DM n. 435/98 dice:

"Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo"

Codice della strada Art. 53 - Motoveicoli

- 1) *I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:*
 - a). **motocicli:** *veicoli a due ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a due compreso il conducente;*
 - b). **motocarrozette:** *veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria*
 -
 - h). **quadricicli a motore:** *veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di cose con al massimo una persona oltre al conducente nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale, la cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con esclusione della massa delle batterie se a trazione elettrica, capaci di sviluppare su strada orizzontale una velocità massima fino a 80 km/h. Le caratteristiche costruttive sono stabilite dal regolamento. Detti veicoli, qualora superino anche uno solo dei limiti stabiliti sono considerati autoveicoli.*

D.M. 31 gennaio 2003, in SOGU 29/5/2003, Recepimento della Direttiva n. 2002/24 del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote:

2. I veicoli di cui al precedente comma 1 sono classificati come segue:

a) **ciclomotori, ossia veicoli a due ruote** (categoria L1e) o veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati:

.....
b) **motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozetta** (categoria L3e) o con **carrozetta** (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

c) **tricicli, ossia veicoli a tre ruote simmetriche** (categoria L5e) muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h.

3. Il presente decreto si applica anche ai **quadricicli, ossia ai veicoli a motore a quattro ruote aventi le seguenti caratteristiche:**

a) i **quadricicli leggeri**, la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e

.....
b) i **quadricicli diversi** da quelli di cui alla lettera a), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la

massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da una direttiva CE particolare.

8) FUSIONI E SCISSIONI

Si concorda unanimemente nel confermare quanto disposto nel Manuale IPT attualmente in vigore e, quindi, assoggettare le fusioni e scissioni all'IPT proporzionale salvo l'eventuale deroga che la singola Provincia ha disposto l'IPT fissa.

Il Mef si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in ordine alla materia in esame.

9) VEICOLI STORICI

Si segnala il comportamento di una Provincia (Perugia) che ammette altre associazioni (e non solo l'ASI e l'FMI) per il rilascio del certificato di storicità di veicoli storici.

Il MEF si riserva di esaminare una sentenza della Cassazione Civile SEZ. VI n. 3837 del 15/2/2013, in merito alla possibilità di trascrivere un veicolo come storico pur senza l'iscrizione ASI, per cui si congela momentaneamente l'argomento.

10) AGEVOLAZIONI E/O ESENZIONI: MOMENTO IN CUI SI DEVONO APPLICARE

QUESITO:

In relazione alla nota MEF del 27/06/2012 prot. 13286 in riferimento alla questione riguardante la decorrenza delle agevolazioni e delle esenzioni già proposto con nota dell'UPI prot. 454 del 11 maggio 2012:

OGGETTO DELLA QUESTIONE.

Agevolazioni ed esenzioni: *ai momento della iscrizione o trascrizione al P.R.A., il soggetto passivo ha perso il diritto all'agevolazione/esenzione, che era valido al momento in cui il veicolo è stato immatricolato (veicolo nuovo) oppure l'atto è stato autenticato (veicolo usato), ha diritto o meno all'agevolazione/esenzione?*

In data 10/12/2010 è stata autenticata la firma sull'atto acquisto veicolo usato.

In data 04/01/2011 l'impresa XXXX cessa l'attività di commercio di veicoli usati

In data 31/01/2011 l'impresa XXXX presenta la formalità con richiesta di esenzione da IPT per commercio di veicoli usati

10/12/2010					04/01/2011					31/01/2011
Attività comm.le					Cessa l'Attività commerciale					
Atto d'acquisto del veicolo										Presenta la formalità al PRA
POTENZIALMENTE IN ESENZIONE IPT										RICHIEDE L'ESENZIONE IPT

Come si deve comportare la Provincia?

Deve concedere all'Impresa XXXX l'esenzione oppure deve attuare un'azione di recupero dell'imposta?

Il MEF interpellato in proposito indica che i presupposti per concedere le agevolazioni e/o esenzioni devono sussistere al momento della presentazione della formalità.

11) AGEVOLAZIONI E/O ESENZIONI: APPLICAZIONE O MENO IN CASO IN CUI IL LOCATARIO È ONLUS, DISABILE ECC.

QUESITO:

Se il locatario è un soggetto disabile... (o altro soggetto che ha un'esenzione o agevolazione) lo stesso, può usufruire dell'esenzione per disabilità?

Normativa

Codice della strada stabilisce (art. 91) che i veicoli sono immatricolati a nome del locatore, ma con specifica annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del locatario. Le indicazioni di cui sopra sono anche riportate nella iscrizione al P.R.A.

La Risposta del MEF alle Associazioni Leasing e autonoleggio del 31 ottobre 2012, n. prot. 23970/2012

- Soggetto passivo dell'IPT nel caso di locazione finanziaria
Con riferimento, infine, al quesito concernente l'individuazione del soggetto passivo, nei casi in cui il veicolo sia stato oggetto di un contratto di locazione finanziaria, bisogna sottolineare che la provincia destinataria del gettito dell'imposta deve essere individuata in quella ove è situata la sede legale o la residenza del locatario,

RISPOSTA:

Si concorda unanimemente nell'applicare l'esenzione/agevolazione al locatario quando è ONLUS e/o disabile in quanto il locatario è il soggetto passivo dell'imposta.

La riunione si conclude alle ore 13,20.